

5-07355 Sandra Savino: Iniziative per estendere alle aziende proprietarie di flotte di veicoli la possibilità di assolvere in modo cumulativo la tassa di proprietà sui veicoli.

TESTO DELLA RISPOSTA: Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante segnala che le aziende titolari di flotte di auto e camion attualmente sono costrette al pagamento della tassa di proprietà dei veicoli mediante l'utilizzo di tanti bollettini quanti sono i veicoli posseduti, determinandosi un inutile appesantimento burocratico. L'Onorevole, pertanto, sollecita iniziative di carattere normativo volte ad estendere la facoltà di pagamento cumulativo della tassa di proprietà di tali veicoli prevista per le società di leasing ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 23 luglio 1999, n. 99, permettendo altresì alle aziende con flotte di grande dimensione il versamento degli importi dovuti per la tassa in argomento mediante il modello F24 con addebito sul conto corrente bancario. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, giova sottolineare che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il « Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche », è stata attribuita per intero alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. Successivamente l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha, altresì, demandato alle regioni « la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo » alla suddetta tassa, precisando che gli stessi devono essere svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. A tal fine è stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, il quale all'articolo 2, comma 1, dispone che « il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi ». In applicazione di tali principi si è assistito negli anni a varie forme di gestione da parte delle regioni delle modalità di pagamento delle tasse in esame. A mero titolo esemplificativo, possono essere richiamate talune modalità operative prescelte dalle regioni. La regione Lazio ha adottato la procedura per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica, oltre che per le società di leasing titolari di veicoli concessi in locazione finanziaria e le società titolari di veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, anche per le altre ditte titolari di veicoli ed ha previsto che possono, altresì, presentare istanza di accreditamento alla procedura le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con sede nel territorio della regione Lazio. La regione Piemonte ha sviluppato uno strumento informatico destinato a società Giovedì 14 gennaio 2016 — 64 — Commissione VI ed enti proprietari di flotte di veicoli per la gestione dei pagamenti cumulativi tramite bonifico bancario. Il servizio, reso tramite un applicativo web, permette di indicare un insieme di veicoli per i quali si desidera effettuare il pagamento. Il sistema elabora i dati calcolando la tassa dovuta (ed eventuali sanzioni ed interessi) per ciascun veicolo fornendo al termine del processo il totale dovuto ed un codice identificativo, che devono essere utilizzati per la compilazione del bonifico bancario a favore della regione. In buona sostanza, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 296 del 26 settembre 2003, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, per cui ogni regione, in base alle proprie esigenze organizzative provvede a disciplinare tali aspetti. Per le regioni a statuto speciale, invece, la tassa automobilistica è di competenza erariale e trovano pertanto applicazione le norme generali che regolano la materia. Ciò premesso, al fine di superare le problematiche segnalate dall'Onorevole interrogante, sono in corso, presso i competenti Uffici

dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti tecnici propedeutici ad un eventuale intervento di modifica normativa finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle tasse automobilistiche. Per consentire il controllo della correttezza e della tempestività dei pagamenti della tassa automobilistica è necessario che il pagamento cumulativo sia effettuato con modalità che consentano di individuare in modo univoco le targhe dei veicoli per i quali i versamenti sono effettuati, i periodi di riferimento della tassa e i relativi importi. L'adozione di una modalità cumulativa di pagamento della tassa automobilistica, unitamente all'adozione del pagamento per via telematica, rappresenta indiscutibilmente un obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei cittadini, obiettivo che rientra nel più generale indirizzo di politica legislativa del Governo.